

RAFFAÈLE DI TUCCI

---

S. Isidoro di Siviglia  
e la scienza del diritto romano  
nei suoi tempi

---

Conferenza tenuta il 13 marzo 1927 nell'aula Magna della R. Università di Cagliari ad iniziativa del Gruppo Nazionale Fascista della Scuola (Sezione Universitaria).

---

CAGLIARI  
Società Editoriale Italiana  
1927

*Estratto dall'Unione Sarda n. 61 e 62 1927*

## I.

I giuristi moderni sono senza dubbio quelli che hanno compreso con più larga sensibilità e con estensione più aperta il mondo della volontà e della moralità, dopo l'augusta creazione pratica e scientifica di Roma, ed hanno riportato il sentimento del diritto in regioni dove esso sembra veramente che abbia acquistato la prevalenza su di ogni altra manifestazione umana. Il genio di Isidoro di Siviglia non poteva non interessarli: ed alcuni scrittori contemporanei a noi lo hanno, sto per dire, sezionato in profondità. I biografi antichi si erano limitati a raccontare le vicende della vita del santo, per edificazione dei cristiani, a ripetere l'eco della sua voce di pastore di anime, sempre viva a traverso i tempi, a ricordare alcune forme del suo temperamento. La figura del siviglia-

no era tale da svegliare quella simpatia misteriosa che unisce spiritualità di epoche diverse, come se fossero presenti ed attive. Isidoro era figliuolo del governatore di Cartagena, città in cui nacque: anche da parte di madre la sua parentela era insigne. Crebbe in un ambiente familiare che rivelò come caratteristiche profonde la saldezza del sentimento religioso e la raffinata elevatezza dello spirito.

S. Fulgenzio, vescovo di Cartagena, fu suo fratello; sua sorella fu una mite e dolce Fiorenza che chiuse gioventù, sogni e bellezza in un monastero di suore. Un altro fratello, al quale Isidoro successe nella sede vescovile di Siviglia, nell'anno 601, fu S. Leandro, che compose orazioni e versetti con musica piena di soavità: *multa dulci sono composuit*, scrisse il biografo. Pure la nascita, la famiglia in cui si formò impressionarono meno delle sue virtù morali. Roderigo, arcivescovo di Toledo, il vescovo Alfonso di Cartagena, e Braulio, venerabile pre-

sule di Saragozza, al quale Isidoro aveva dedicato le sue «Etimologie», esaltarono la sua pietà sacerdotale e la sua saggezza: Luca Tudense lodò in lui quello stato perfetto dello spirito e della carne che è in rapporto con la missione di Gesù Cristo, ed in cui lo zelo per la fede è temperato dalla comprensione generosa delle debolezze umane.

\* \* \*

Ma proprio da Luca cominciò una specie di esitazione per quanto riguarda l'attività del pensiero del Santo. Luca aveva rilevato solo la cautela con la quale Isidoro aveva interpretato le sacre scritture. La stessa indifferenza mostrò Sigeberto Gumblacense nel suo libro sugli uomini illustri del suo tempo: dopo di aver indicato le opere ecclesiastiche del nostro, conclude: «scrisse ancora altre opere relative alla letteratura secolare, che per noi è superfluo ricordare». Questa riserva degli scrittori contemporanei e di quelli dell'immediata posteri-

là del santo, stupisce leggermente, perchè pochi sono stati i libri, durante l'alto medio evo, che, come quelli di Isidoro, abbiano avuto un'abbondanza maggiore di riassunti e di estratti. Ma toccava a due moderni scienziati tedeschi il compito di penetrare nelle idee di Isidoro e di studiarle nella loro essenza: lo Schmekel ne ha considerato il complesso nella sua relazione con lo svolgimento della filosofia positiva: più interessante per noi, il Dirksen ne ha rielaborato le conoscenze giuridiche individuando gli elementi costitutivi di esse.

\*.\*

Non entra nel nostro assunto rappresentare il savigliano nei suoi atteggiamenti filosofici e scritturali: dobbiamo limitarci a vederne la figura nel campo ristretto della storia del diritto. E perciò dobbiamo aggiungere subito, per valutare esattamente l'esposizione del Dirksen, che non era molto difficile sorprendere alle sue sorgenti l'ispi-

razione dei problemi che si offerse alla mente di Isidoro: e le forze spirituali precedenti che erano confluite a modellarne la costruzione giuridica erano di individuazione quasi piana. La forma mentis di Isidoro è totalmente inquadrata nella cultura che gli fu contemporanea, ma, d'altra parte, ne è pure una espressione assai bella, perchè quella cultura, fermata, per usare una frase del Guizot, al nadir di tutta la storia delle conoscenze umane, trova in lui proporzioni più vaste di quelle che era lecito domandare ai tempi. Intanto è sfuggita allo Schmekel l'importanza dell'influsso che possono avere esercitato, sullo spirito e sull'educazione intellettuale d'Isidoro, l'opera e l'esempio di S. Cesario, vescovo di Arles, che ebbe da papa Simmaco le funzioni di suo vicario nelle Spagne. I sermoni di questo prelato, di un'efficacia immediata e ardente, e soprattutto quello in cui ammonisce i fedeli perchè leggano le sacre scritture, hanno movimenti e si-

tuazioni interiori che Isidoro senza dubbio assorbì: ed anche le istruzioni di San Colombano, l'apostolo dei Vosgi, non furono senza determinazione pel sivigliano. Questa è la materia che rivela in Isidoro i contatti con le correnti dottrinali dei suoi tempi; e non è molto abbondante. Invece, le «Etimologie», od «Origini», nella loro esposizione enciclopedica delle scienze, medicina, arti, filologia, diritto, storia ed esegesi ecclesiastica, svelano senz'altro l'uso esclusivo di fonti romane classiche. La stessa derivazione presenta il materiale destinato ad apparire come scienza del diritto. Le leggi e i responsi dei giureconsulti, studiati e riprodotti dal sivigliano, appartengono ai tempi gloriosi del giure, anteriori alle compilazioni giustiniane. A questa affermazione, per mezzo di una analisi rigida e sottile, conducono le ricerche del Dirksen. Anzi, dobbiamo aggiungere, la posterità di Isidoro, fino al secolo undecimo, vide in lui un interprete quasi autorizzato

del pensiero giuridico imperiale, sia pel grande favore con cui adottò e seguì le etimologie di diritto, sia perchè, come ci è provato da due manoscritti parigini, si valse di una parte delle etimologie per glossa non alle leggi visigote, ma al breviario di Alarico, il quale, ed è notissimo, è una compilazione su fonti romane pregiustiniane: esattamente come per la legge gundobada; è il codice teodosiano che fornisce il materiale più ampio; seguono le collezioni di Gregorio e di Ermogene, le sentenze di Paolo, le istituzioni di Gaio, l'impressionante sforzo mentale e civile di Roma classica che propaga il suo vigore e la sua bellezza, fra visigoti e borbognoni, e si colloca vittoriosamente a difesa dei romani soggiogati, contro le consuetudini dei barbari. Però, alcune spiegazioni personali che il vescovo sivigliano attribuisce ad elementi giuridici, manifestano l'incertezza della sua personalità scientifica ed una tecnica imperfetta.

*Conditio*, secondo Isidoro, è tutt'uno con *condictio*, dichiarazione congiunta; *dos* deriva da *do item*, quasi una controprestazione susseguente, nel tempo, al dono dello sposo; *donatio* è la *doni actio*; il *peculium* è esclusivo dell'età minore. Dal punto di vista dell'originalità del contributo il diritto romano non guadagna molto dalle etimologie isidoriane. Per quanto romanisti modernissimi ricordino ancora con rispetto l'interpretazione che il siviliano dette già alle idee romane sul *fas* e sul *jus*. Vi è pure una sua enunciazione sul valore della consuetudine. Fu egli il primo a sostenere che non si potesse tollerare alcuna costumanza contraria ai precetti divini; principio questo, che, coordinato con un parere uguale di Gregorio Magno, fu il fondamento dottrinale dell'idea che, nel medio evo, non solo la chiesa si formò della consuetudine, ma anche la ragione civile e lo stesso Federico II.

\* \* \*

Considerata in se stessa e nel materiale con cui è costruita, la cultura giuridica di Isidoro non sorprende: è invece interessantissimo domandarsi la causa e lo scopo di questa cultura giuridica specificamente romana proprio nel secolo settimo, nel quale l'orientamento dottrinale, se pure ve n'è stato uno, era così avverso alla romanità, e le condizioni politiche di tutta l'Europa occidentale avevano scavato per la gloria di Roma un avello profondo, e l'avevano seppellita, come si sotterra un idolo d'oro perfetto che ispira avversione e timore e pure non si vuole infrangere. L'importanza dell'opera di Isidoro, nel campo del diritto, è quasi certamente in funzione con questo solo postulato: l'atteggiamento scientifico di lui era dissonante dai tempi, escluso dalle vie pratiche, mèta o prodotto naturale delle correnti giuridiche, senza alcun riferimento con la coscienza sociale dei suoi giorni.

Ed allora, perchè ebbe quell'atteggiamento e quale scopo si propose con i suoi risultati giuridici?

## II.

Il disegno delle istituzioni politiche e lo schema dei rapporti giuridici dell'esposizione isidoriana, pel fatto stesso che sono mutuati dalla vita di Roma del secolo quarto non possono avere alcun riscontro con l'assetto pubblico e privato dei visigoti del secolo settimo. Per Isidoro il regno più glorioso, il tipo assoluto della costituzione, è l'impero romano. L'imperatore, i consoli, i proconsoli, i prefetti, i presidi, il senato, le gerarchie militari, le stesse magistrature ormai scomparse, come la dittatura e il consorato, non sono considerati come espressioni storiche, ma quasi come entità che nessuna vicenda ha ancora distrutte. L'organizzazione politica, instaurata in Ispagna dai visigoti, uguale, per tanti riguardi, a quella che gli altri germani avevano imposta in

Italia e nelle Gallie, ne era la negazione totale. E Isidoro, pel quale sembravano inefficaci i vincoli della razza e la pressione della realtà, pare voglia ignorare che il capo della sua nazione è un re elettivo, con una corte formata da conti, alti dignitari di palazzo, ciascuno dei quali presiede ad un grande ramo dei servizi pubblici, la giustizia, la milizia, la finanza. Sembra che egli non osservi il suo popolo raccogliersi nelle assemblee per approvare le leggi, partecipare alla vita politica e giudiziaria e costituirsi così in quei malli o placiti, la cui esistenza, malamente negata dal Pacheco, è stata sorpresa nella sua funzione dal Marichalar, dal Hinojosa, dal Braunnitsch, dagli altri storiografi delle istituzioni spagnuole, e recentissimamente dal Meyer.

Nel titolo I, Libro II del Fuero-Juzgo l'ordinamento visigoto della provincia è tracciato in profonda equivalenza con la realtà: i poteri si graduano secondo una gerarchia la cui sommità



è nel re, e che si spiega nel duca, nel conte, nel vicario, nel tiufado o millenario, nel cinquecentenario, nel centenario e nel decano, capi di determinati gruppi numerici della società, ordinati per l'esercito e per le circoscrizioni giudiziarie, esattamente come presso i langobardi e i burgundi. E ciò, mentre Isidoro, nelle sue etimologie, si richiama soltanto alla provincia romana, governata dal preside o dal prefetto. E' vero che il Fuero-Juzgo ricorda un *assertor pacis* che potrebbe condurci ad istituti romani; ma è ormai sicuro che questo assertor era per i visigoti l'esponente d'una figura giuridica diversa. Il vocabolo traduce il concetto germanico del bando e della pace regia: perchè l'assertor era un giudice nominato dal re per risolvere cause speciali, mentre giudici si chiamavano i delegati del duca e del conte a presiedere i tribunali. Allo stesso modo, nelle Etimologie, è esposto il municipio, coordinato nella curia, i curiali o decurioni, i duumviri, i pub-

blicani, i municipes, gli inquilini, gli advena. Perciò, forse, alcuni scrittori spagnuoli, calcolando sulla circostanza che anche il Breviario di Alarico contiene accenni a duumviri, a *priores*, *et seniores loci*, a *defensores civitatis*, a *curiales* e *assertores pacis*, hanno opinato che, nella Spagna visigota, siano rimasti intatti i municipi romani. In verità, anche nella penisola iberica la vita municipale romana era stata travolta dalla conquista germanica, ed i comuni che risorgono lungo il secolo decimosecondo sono il prodotto di circostanze storiche e sociali che già lo spirito immortale degli italiani aveva saputo dominare e coordinare.

Per quanto riguarda i diritti di famiglia, Isidoro non considera che presso la sua gente il gruppo familiare è tenuto alla dipendenza del mundio: egli parla ancora di dote, quando le relazioni matrimoniali si impostavano sul faderfio, il morgengabio, il mefio. Egli spiega il meccanismo romano del

le successioni testamentarie, quando presso i visigoti era viva l'antica affermazione di Tacito sul *nullum testamentum*. Nelle obbligazioni fa risorgere la stipulazione; nei diritti reali ragiona tranquillamente dell'ipoteca. Pel diritto penale assume larghi postulati da Cicerone, e, per la procedura, il giudizio di Dio e le ordalie, che vivranno in Ispagna fin oltre il secolo decimoterzo, non entrano per nulla nelle prove civili e criminali elencate nelle Etimologie.

E' un distacco talmente netto dalla vita giuridica dei suoi tempi, e della sua stirpe, che ci è sembrato irrilevante dire solo che Isidoro è uno spirito romano perduto in pieno germanesimo, e abbiamo voluto insistere nella citazione di esempi, tanto il fenomeno poteva apparire singolare.

In fondo, però il fenomeno si concipisce facilmente.

Già scrittori fortemente preparati al dibattito hanno agitato la questione. Il Fitting, lo Stintzing, il Conrat, il

Flach, i nostri Chiappelli, Tamassia e Brandileone hanno appunto avvisato la persistenza del diritto romano nei regni barbarici non come un complesso di norme pratiche, volto al fine della convivenza sociale, ma soprattutto in quanto è possibile rappresentarla come la continuità di una costruzione teorica, intristita ed immiserita, ma sempre congiunta con la vecchia tradizione. Alcuni di quegli scrittori negano questa continuità, altri l'affermano, e riconducono le pallide correnti dottrinali del diritto, uniche luci, forse nella rude oscurità dell'alto medio evo, al pensiero di Papiniano, di Marco Aurelio, di Costantino e di Teodosio.

Per l'affermazione, Isidoro di Siviglia potrebbe offrire la prova decisiva. Nell'enciclopedia che ha composta, il sivigliano aveva indubbiamente di mira la formazione di una mente addottrinata secondo le esigenze e le possibilità dei suoi tempi, e, per completare i mezzi di quella educa-

zione vide come disciplina necessaria per la parte che si riferisce al diritto, non la somma delle regole viventi allora, come espressione completa delle necessità sociali, nel suo popolo, ma il diritto romano non più in pratica, bensì nelle sue linee dommatiche essenziali e nelle sue più incisive fasi storiche. Si dirà che una cultura di questo genere, in quest'epoca, poteva essere riservata ad alcune classi sociali, e più specialmente al clero secolare e agli ordini religiosi. Ed è un'osservazione che è stata già mossa. Solamente temiamo che essa non racchiuda tutta la verità.

Nel sesto secolo e più nel secolo successivo, l'indirizzo scientifico del clero si era fermamente ristretto a piccole opere occasionali di argomento sacro: istruzioni, esortazioni, omelie, e semplici, edificanti raccolte di leggende in cui la vita e i miracoli dei martiri dei santi e degli anacoreti si illuminavano con episodi di ingenua pietà. La letteratura episcopale e mo-

nastica di quei secoli non ha altra ispirazione soprattutto nella Spagna Visigota. I vescovi che più si distinsero furono Giusto di Urgell, noto per una breve interpretazione mistica del Cantico dei Cantici, e Quirze di Barcellona, che probabilmente compose l'inno a Sant'Eulalia del breviario gofo, se pure l'inno non appartenga a Pietro, vescovo di Leyda, scrittore di eleganti orazioni liturgiche. Fa eccezione Giovanni di Biclara, che redasse una cronica ed altri scritti, ora perduti.

Invece, le sacre scritture, le scienze naturali, la medicina, la filologia, il diritto, così come sono riassunti in Isidoro, presuppongono un altro ordine di studiosi, una classe sociale diversa o per lo meno una finalità più generale: se è vero che nella raccolta isidoriana non agisce una preoccupazione scolastica, ma soltanto uno scopo culturale, l'intenzione che la muove deve essersi indirizzata anche all'elemento laico, dal quale, normal-

mente, erano scelti i giudici e più tardi gli scabini, tanto più che concilii e decretali molte volte hanno vietato al clero di sentenziare nei placiti. Del resto, è di quei tempi il liberato Audarchio, franco di nazione e non ecclesiastico, il quale, a detta di Gregorio di Tours, conosceva perfettamente il codice teodosiano. E non si può dire che la *glossa torinese* e i *summaria vaticana* siano opera di vescovi o di frati. Nomi ed opere più che scarsi, lo so; ma neppure oggi tutti coloro che studiano diritto romano, specialmente se nei suoi rudimenti, scrivono di diritto romano. E, certo, la raccolta giuridica di Isidoro dev'essere considerata solo come il minimo indispensabile di conoscenze per ogni persona che, in relazione con la cultura dell'epoca, potesse chiamarsi colta. Pure, bisogna essere un poco più generosi verso lo stato culturale del primo medio evo. L'attività intellettuale dei secoli settimo, ottavo e nono, ritornò all'infanzia della civil-

tà in quanto non collaborò in alcun modo alla progressione della scienza ed al cammino del pensiero: ma, nell'oscurità della vita dello spirito e nel trionfo della forza materiale fu quasi un'intesa istintiva negli eletti lo sforzo di conservare per le genti venturose una parte della grandiosa civiltà perduta.

Isidoro fu nel numero di quelli che concepirono la conservazione con un senso di laboriosa attività, e come il segno di un destino segnato storicamente fra le generazioni sepolte e le generazioni che si indovinavano vive nella riscossa dei tempi. La sua stessa fatica, una compilazione in cui non fanno difetto nè il gusto nè il discernimento, mentre è un atto di omaggio per la romanità demolita, è anche un grido di fede verso le età ancora chiuse nel futuro. Il significato da attribuire alle etimologie del savigliano è quanto mai trasparente: non si può immaginare un esercizio più completo dell'intelletto, se gli uo-

mini intendono a coordinare le regole per la loro convivenza, se, in una parola, creano o studiano il loro diritto, al di là o al di fuori del diritto romano, perchè le ragioni di ciò che converge ad infondere nel diritto romano quel suo carattere di immanenza e di universalità sono in rapporto con uno stato di progresso che è ritenuto uno dei più assoluti ed elevati nella storia della civilizzazione e perchè anche la tecnica esteriore ha raggiunto un livello di perfezione eccezionale. Sicchè uno spirito vivace e di acuta sensibilità come fu quello di Isidoro non poteva non rivolgersi al diritto romano come ad un esemplare di complessa e lucida saggezza civile. Ma è anche, come abbiamo detto, questo orientamento, un grido di fede verso le età venture. Il santo che abbiamo evocato si assunse il compito d'un benefico apostolato fra le sue genti visigote: con lui scomparve quasi completamente l'eresia ariana, causa di lutti e di divisione di coscienze; e per-

chè l'eresia fosse soffocata, usò talvolta, specialmente quand'era in lui l'incontenibile impeto della gioventù, modi alquanto eccessivi, tanto da esserne richiamato dal fratello S. Leandro. Quell'apostolato era in funzione con uno dei fattori più potenti perchè fossero fuse le genti visigote con le popolazioni iberiche e perchè si fosse determinata quella nuova stirpe che tanta parte di storia doveva agitare, in Spagna e fuori, nei secoli successivi. Ed insieme con la unità religiosa, mentre la legislazione visigota si svolgeva lentamente in ciò che in seguito si chiamò l'*Antiqua*, il savigliano esercitava la sua nobile fatica sul diritto romano, come ad avvertire che, di fronte alle rozze consuetudini germaniche, un principio di unità civile e di regola sociale doveva pure essere chiesto al mondo di Roma. I grandi re Recesvindo e Chindasvindo, dando una religione sola e una legge sola, a goti e a romani, con forme costitutive elaborate dalle leggi degli

uni e degli altri, sembra che abbiano raccolto le pure ed ispirate intenzioni di Isidoro.

\* \* \*

Intenzioni che servono a portare l'uomo che dorme nell'oscurità e nell'ignoranza verso il suo risveglio in una vita socialmente superiore. L'essenza di quella pienezza spirituale che nasce dalla coscienza di appartenere ad una nazione in cui fermenta un lievito perenne d'immortalità, è in questa aspirazione ad una forma di vivere che superi l'esistenza individuale comune: ed è nel cittadino di Roma antica che Isidoro trova che la difesa e la felicità della patria sono stati di convinzione e di sensibilità superiori ad ogni altro. Ed insieme con questa perfetta adesione della personalità propria alle necessità della schiatta e della città, Isidoro contempla la religione, sorta dalle profondità dove tutti siamo uno, come vincolo unitario di intensità incomparabile, giacchè le ar-

ti ne sono l'annunzio e la giustizia ne è il filo conduttore, e il fine il concorso di ogni generazione all'ascesa dall'umanità.